

SPECIFICHE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO DEI VEICOLI A MOTORE SU STRADE E PISTE FORESTALI DEL P.A.F. IN GESTIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE (di seguito UCVV)
(ai sensi dell'art.3 della L.R.48/94)

Art.1) Ai sensi della L.R. 48/94 è vietato il transito ai veicoli a motore al di fuori delle strade di uso pubblico di cui agli articoli 2 e 3 del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/04/92 n°285). Tale divieto è ulteriormente rafforzato e specificato nelle zone facenti parte del patrimonio agricolo-forestale della Regione ai sensi della L.R. 39/00.

Art.2) E' possibile il rilascio di autorizzazioni al transito in deroga alla succitata Legge R. 48/94 in base a quanto disposto dall' art. 3. Al fine di regolare il rilascio di tali autorizzazioni si è elaborato il presente regolamento.

Art.3) La richiesta di autorizzazione deve essere presentata almeno 15 gg prima dell'inizio del periodo di utilizzazione per iscritto su carta libera indirizzata all'ufficio P.A.F. della UCVV specificando:

- I dati anagrafici, indirizzo e recapito telefonico del richiedente;
- Il motivo per cui viene inoltrata richiesta;
- Il periodo e l'orario di utilizzo;
- Il tipo di automezzo e la targa;
- Il complesso demaniale per il quale si richiede l'autorizzazione al transito;
- Eventuale necessità di possesso della chiave punzonata di apertura dei lucchetti di accesso al complesso demaniale oggetto dell'autorizzazione.

Art. 4) La richiesta è istruita da parte dell'ufficio P.A.F. entro 10 gg. dalla presentazione, salvo necessità di particolari verifiche.

Art. 5) L'autorizzazione viene rilasciata su modello come da fac-simile allegato al presente regolamento. L'autorizzazione deve essere esposta sull'automezzo in posizione ben visibile per eventuali controlli del personale di sorveglianza.

Art. 6) L'autorizzazione al transito viene firmata dal responsabile del Servizio Foreste della UCVV o da suo delegato, e deve essere controfirmata dal beneficiario per accettazione delle clausole e condizioni.



Art. 7) In caso di rilascio di chiave punzonata per l'accesso, questo avviene previo deposito cauzionale di € 50,00 (euro cinquanta/00) a garanzia della restituzione della chiave medesima, salvo:

- gli organismi di pubblica sicurezza e vigilanza;
- le stazioni del CFS, i comandi di polizia municipale e gli uffici tecnici comunali di competenza per il territorio;
- i concessionari pluriennali di fabbricati;
- eventuali casi particolari da valutare a cura dell'ufficio P.A.F.

Un pari importo sarà comunque loro richiesto in caso di mancata restituzione della chiave causa smarrimento.

Art. 8) Il beneficiario dell'autorizzazione dovrà restituire la chiave entro cinque giorni dalla scadenza del termine dell'autorizzazione. Trascorso tale termine, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Ente senza possibilità di recupero e permanendo comunque l'obbligo di restituzione della chiave.

Art. 9) Le chiavi sono in deposito presso l'ufficio P.A.F. che tiene apposito registro delle chiavi e delle autorizzazioni per il carico e lo scarico. Ai tecnici e al personale di vigilanza viene rilasciata una chiave punzonata per i compiti di istituto.

Art. 10) L'autorizzazione al transito può essere rilasciata per le seguenti motivazioni e può risultare gratuita od onerosa prevedendo eventuali danni alla viabilità. In ambo i casi resta fermo l'obbligo del deposito cauzionale per il rilascio della chiave fatte salve le deroghe di seguito specificate.

- A. Ditte che effettuano lavori/servizi per conto della UCVV e ditte che hanno acquistato legna e/o legname dalla UCVV: l'autorizzazione è gratuita. Qualora nel rapporto che regola il lavoro/servizio e/o acquisto materiale legnoso non sia prevista una cauzione per eventuali danni che potessero verificarsi alla viabilità, prima del rilascio dell'autorizzazione la Ditta dovrà effettuare un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo lavoro/servizio o del valore del materiale legnoso; la cauzione non potrà comunque essere inferiore a € 150,00 (euro centocinquanta/00);
- B. Professionisti con incarichi da parte dell'Ente: l'autorizzazione è gratuita e senza rilascio di deposito cauzionale.



- C. Professionisti che lavorano per conto di altri Enti: l'autorizzazione può essere gratuita od onerosa; è gratuita nel caso che il motivo dell' accesso sia all'interno di una normale collaborazione fra Enti o che rivesta un qualche interesse di tipo scientifico e/o culturale per l'Ente; è onerosa in tutti gli altri casi ed è stabilita in € 2 al giorno (euro due/00 al giorno) con un minimo di 50 € per periodi inferiori ai 25 giorni.
- D. Motivi di studio(ricerche, tesi, ecc.): l'autorizzazione è gratuita nel caso in cui lo studio non abbia finalità di lucro e chi svolge tale studio non percepisca un corrispettivo per la redazione dello stesso. Copia dei risultati dello studio svolto dovranno essere forniti all'Ente. Negli altri casi l'autorizzazione è onerosa e vale quanto previsto al punto H.
- E. Didattica ambientale: l'autorizzazione è gratuita nel caso di visite a fini di didattica ambientale per le scuole materne, elementari, medie e superiori
- F. Concessionari di legna ad uso familiare e castagneti da frutto: L'autorizzazione al transito è gratuita. In questo caso l'autorizzazione dovrà individuare catastalmente l'area oggetto dell'autorizzazione e dovrà essere pure indicata su cartografia a scala adeguata il percorso che dovrà seguire il concessionario. La durata di tale autorizzazione non potrà superare, nel caso di taglio legna ad uso familiare i 60 gg. in una stagione silvana.
- G. Concessionari Terreni, Pascoli e Fabbricati: l'autorizzazione è gratuita. Nel caso in cui nell'atto di concessione non fossero previsti depositi cauzionali per eventuali danni alla viabilità oppure che la manutenzione della stessa viabilità non sia specificatamente a carico del concessionario, dovrà essere depositata cauzione di € 150,00 (euro centocinquanta/00). La durata dell'autorizzazione corrisponde, normalmente, alla durata della concessione.
- H. Piccole concessioni occasionali (ex raccolta legna morta): l'autorizzazione è gratuita. In questo caso verrà individuata, dal personale di vigilanza, direttamente sul terreno la zona destinata a tale scopo per il beneficiario. Allo stesso beneficiario verrà indicato il percorso obbligatorio per raggiungere la zona di raccolta. La durata di tale autorizzazione non potrà superare i 20 gg./anno. Il prelievo potrà realizzarsi in base al seguente calendario:
Complessi demaniali della Foresta di S. Antonio, dell'Alpe di San Benedetto e dell'Alpe 2: dal 01 novembre al 31 marzo;
Complesso demaniale di Rincine: dal 01 febbraio al 31 marzo.
- I. Privati ad uso proprio:



- mezzi leggeri : l'autorizzazione è a titolo gratuito nel caso vi siano comprovati motivi di lavoro e in mancanza di una viabilità alternativa. In questo caso dovrà essere versato deposito cauzionale di € 150,00 (euro centocinquanta/00) per eventuali danni alla viabilità;
- mezzi pesanti (oltre i 35 q.li): l'autorizzazione è a titolo gratuito con gli stessi requisiti in vigore per i mezzi leggeri. In questo caso il deposito cauzionale è stabilito in € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per periodi di transito non superiori ai 30 gg. L'importo può essere maggiorato dall'ufficio PAF in considerazione del tipo di mezzo e della frequenza dei passaggi.

J. Inclusi privati all'interno del P.A.F.: Viene fatto riferimento a quanto prevedono le servitù esistenti. In caso di assenza di tali servitù, i privati hanno chiave e autorizzazione al transito in maniera continuativa qualora partecipino alle spese sostenute per la realizzazione della viabilità ed alle spese da sostenere per la sua manutenzione. Negli altri casi l'autorizzazione è temporanea e a titolo oneroso con deposito cauzionale secondo quanto stabilito al punto H.

K. Attività venatoria: di norma è vietato l'accesso ai veicoli a motore nelle strade e piste forestali del P.A.F. per motivi legati all'attività venatoria. Tuttavia, limitatamente al complesso demaniale di Rincine nel Comune di Londa, Dicomano e San Godenzo sono previste le seguenti deroghe con le relative modalità:

K.1 - caccia di selezione del capriolo e del cervo: è consentito l'accesso agli automezzi degli iscritti alla lista delle squadre così come consegnata al competente organismo provinciale. Il periodo di accesso è limitato al periodo del censimento e a quello dell'abbattimento in base a quanto prevede il calendario venatorio provinciale. Limitatamente al periodo del censimento, l'accesso è consentito a n° 4 automezzi ogni giorno. Il responsabile della squadra dovrà consegnare a questo Ente, 15 gg. prima dell'inizio delle attività, la lista anagrafica degli iscritti autorizzati alla caccia di selezione con indicazione degli automezzi utilizzati e relative targhe.

Dovrà essere inoltre fornita cartografia con l'indicazione dei "punti sparo" e dei punti di sosta delle auto con tutte le altre eventuali informazioni necessarie o utili al controllo e alla verifica del personale di vigilanza; eventuali sostituzioni di iscritti e/o automezzi deve essere comunicato all'ufficio P.A.F. prima dell'accesso.

K.2 – caccia al cinghiale: alle squadre di competenza per il territorio può essere rilasciata, previa richiesta 15 gg. prima dell'inizio dell'attività venatoria,



l'autorizzazione al transito per n° 4 automezzi da individuare in una lista di n° 15 automezzi forniti contestualmente alla presentazione della domanda. Tali mezzi potranno essere impiegati allo scopo di recuperare animali abbattuti e per il trasporto dei cacciatori alle poste. In ogni caso, in considerazione del periodo interessato da tale attività, dovranno essere utilizzate unicamente le strade inghiaiate. L'autorizzazione avrà durata corrispondente al calendario venatorio per la specifica tipologia.

Per entrambe le tipologie sopra menzionate l'autorizzazione al transito è a titolo oneroso ed è stabilita in € 200,00 per ogni squadra (euro duecento/00); inoltre dovrà essere depositata cauzione di € 150,00 (euro centocinquanta/00) prima del rilascio dell'autorizzazione.

L. Usi sociali e portatori di handicap motori: l'autorizzazione è gratuita nel caso di associazioni senza finalità di lucro che ne facciano richiesta per iniziative sociali, educative, sportive, ricreative, legate comunque agli scopi dell'associazione. L'autorizzazione è comunque limitata ai mezzi di supporto indispensabili. L'autorizzazione al transito per portatori di handicap motori è gratuita.

Art.11) In tutti i casi previsti dall'art.10, gli automezzi autorizzati al transito hanno l'obbligo di percorrere le strade e piste forestali oggetto dell'autorizzazione a velocità moderata in funzione delle condizioni del piano viario e delle condizioni meteoriche e in ogni caso al di sotto dei 30 km/h per gli automezzi leggeri e dei 20 Km/h per i mezzi pesanti.

Art.12) Per eventuali situazioni non contemplate ma riferibili alle casistiche di cui sopra, la possibilità di rilasciare l'autorizzazione e la determinazione del relativo onere verrà valutato caso per caso dall'ufficio P.A.F. facendo riferimento ai principi di questo regolamento. In questo caso è possibile il rilascio di un "pass" a validità temporanea (max 1 gg) che viene accordato sentito il parere del Responsabile del Servizio. In questo caso verranno registrati i dati del beneficiario che dovrà firmare al momento del rilascio del "pass" e al momento della riconsegna dello stesso.

Art. 13) I depositi cauzionali vengono svincolati previa verifica dell'assenza di danni. In caso di danno l'interessato verrà invitato a provvedere direttamente al ripristino, altrimenti la cauzione verrà incamerata dall'Ente rimanendo salvo il diritto di rivalsa per l'importo di danno eccedente la cauzione medesima.



Art. 14) Nei giorni di maggior affluenza di escursionisti e gitanti (sabato, domenica, festivi), le autorizzazioni al transito saranno limitate ai soli casi ritenuti indispensabili a giudizio dell'ufficio PAF.

Art. 15) L'autorizzazione al transito può essere negata allorquando venga ritenuto dall'ufficio PAF non sussistano le condizioni di cui all' art. 10 o che vi siano condizioni di pericolo per il transito o che per le condizioni meteoriche e del fondo stradale il transito possa arrecare danni alla viabilità.

Art. 16) La UCVV declina ogni responsabilità per i danni che il beneficiario l'autorizzazione potesse subire o arrecare ad altre persone, cose o animali conseguenti al transito del mezzo autorizzato.

Art. 17) I depositi cauzionali così come gli altri oneri dove previsti devono essere versati mediante bollettino postale. I depositi cauzionali vengono svincolati previa verifica di eventuali danni arrecati e comunque in caso di assenza di tali danni entro 30 gg dalla scadenza dell'autorizzazione.

Art. 18) Le autorizzazioni vengono rilasciate presso l'ufficio PAF il Venerdì mattina dalle 10.00 alle 14.00 salvo diversi accordi tra l'ufficio stesso e l'interessato.

Art. 19) L'autorizzazione al transito è valevole solo per la motivazione specifica per cui è stata rilasciata. Nei casi in cui venisse riscontrato un uso diverso da quello indicato dall'autorizzazione stessa, questa verrà immediatamente ritirata e saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in materia (L.R. 48/94 art.2 comma 1 lettera e))

Art. 20) Per quanto non previsto dalle presenti specifiche si fa riferimento alle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.